

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3383 del 18/06/2026
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>ç</i> LE TERRE DEL BIO SOC. AGR. S.S. <i>ç</i> ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGRITURISMO, SITA IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA REALE LAVEZZOLA N. 43 .
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3553 del 18/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **LE TERRE DEL BIO SOC. AGR. S.S. – ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AGRITURISMO, SITA IN COMUNE DI **ALFONSINE, VIA REALE LAVEZZOLA N. 43** .

#### **LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 11/12/2025 e acquisita da questa ARPAE di Ravenna con PG 220474/2025 del 12/12/2025 (Pratica Sinadoc 39599/2025) da **Le Terre del Bio Società Agricola S.S. (PIVA 02523420392)**, con sede legale in comune **Alfonsine, via Reale Lavezzola n. 37/A**, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di **agriturismo** sita in **comune Alfonsine, via Reale Lavezzola n. 43**, sostitutiva del seguente titolo abilitativo settoriale:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi

dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, emerge quanto segue:

- la Ditta svolge attività di agriturismo;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 11/12/2025, acquisita da questa ARPAE di Ravenna con PG 220474/2025 del 12/12/2025, istanza per il rilascio dell'AUA comprensiva seguente titolo abilitativo settoriale ambientale:
  - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato al SUAP con nota PG 13097/2026 del 23/01/2026;
- con nota PG 21366/2026 del 03/02/2026 il Servizio Ambiente ed Energia dell'Unione dei Comuni della bassa Romagna ha chiesto della documentazione integrativa, sospendendo i termini del procedimento;
- con nota PG 25836/2026 del 10/02/2026 e successiva nota PG 70413/2026 del 17/04/2026 il SUAP ha trasmesso le integrazioni richieste presentate dalla Società agricola.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo **con nota PG 86774/2026 del 12/05/2026**, è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni, del Servizio Ambiente ed Energia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna funzionale all'adozione dell'AUA, per lo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le

autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

CONSIDERATO che la Ditta **Le Terre del Bio Società Agricola S.S.** ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società **Le Terre del Bio Società Agricola S.S. (PIVA 02523420392), con sede legale in comune Alfonsine, via Reale Lavezzola n. 37/A e attività di agriturismo in comune di Alfonsine, via Reale Lavezzola n. 43** e che sarà rilasciata dal SUAP competente;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

#### **DETERMINA**

- DI ADOTTARE L'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore de **Le Terre del Bio Società Agricola S.S. (PIVA 02523420392), con sede legale in comune Alfonsine, via Reale Lavezzola n. 37/A**, e attività di **agriturismo** sita in **comune Alfonsine, via Reale Lavezzola n. 43**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.
- DI FARE SALVE** tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in

possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 4.1. Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale.
  - 4.2. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
  - 4.3. Costituisce modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
5. DI DISPORRE che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
7. **DI FARE SALVI I DIRITTI DI TERZI ED IN PARTICOLARE:**
  - 7.1. il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
  - 7.2. eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
8. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
9. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
10. **DI TRASMETTERE** la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Alfonsine, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Ravenna, e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
11. **DI RENDERE NOTO che:**
  - 11.1. il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito

istituzionale di Arpae

- 11.2. ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- 11.3. avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI  
AMBIENTALI E ENERGIA DI RAVENNA

*Dott.ssa Tamara Mordenti*

## SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.

### Condizioni

1. le acque da scaricare in acque superficiali, sono acque reflue domestiche derivanti dall'attività di agriturismo;
2. il progetto prevede la realizzazione di:
  - una piscina esterna;
  - un nuovo corpo di fabbrica ad un solo piano che ospiterà una cucina di 91,45 mq con annessa dispensa, una sala ospiti per la somministrazione, di 253,90 mq, una reception di 80,54 mq, servizi igienici oltre a servizi igienici e spogliatoi a servizio della piscina esterna;
  - modifiche nell'utilizzo dei locali del corpo di fabbrica esistente con realizzazione di camere di alloggio e abbandono della precedente cucina al primo piano;
3. gli **scarichi dell'edificio attuale, di tipo domestico**, vengono convogliati in una vasca a tenuta a svuotamento periodico. Su tale linea di scarico saranno realizzate le vasche biologiche e i degrassatori dei nuovi alloggi. Essi non rientrano nelle autorizzazioni da rilasciare in quanto **non costituiscono uno scarico ai sensi della normativa**;
4. dalle attività che si svolgeranno nel fabbricato di nuova realizzazione, sulla base della dichiarazione riportata all'interno dei documenti presentati, ne deriva una capacità ricettiva pari a circa 212 persone (sala da pranzo di dimensioni 253,90 mq). Vengono pertanto calcolati **71 A.E.**;
5. la piscina esterna che verrà realizzata presenterà il solo scarico derivante dal lavaggio dei filtri e delle pompe della stessa equivalente a **1 A.E.**. Non è prevista la possibilità dello scarico completo della piscina.
6. Il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche è così costituito:
  - le acque saponate provenienti dalla nuova cucina sono convogliate in 2 degrassatori di nuova installazione di volume 1193 L ciascuno (capacità certificata per 23 AE ciascuno);
  - le acque saponate provenienti dagli spogliatoi e dai bagni a servizio della piscina, nonché dai servizi igienici a servizio della sala di ristorazione sono convogliate in 3 degrassatori di nuova installazione, 2 di volume 1100 L ciascuno (capacità certificata per 22 AE ciascuno) e 1 di volume 774 L (capacità certificata per 15 AE);
  - le acque nere provenienti dai wc a servizio della piscina e della sala di ristorazione sono convogliate in 2 vasche biologiche di nuova installazione;
  - tutte le acque saponate, le acque nere e l'acqua di lavaggio del filtro della piscina vengono intercettate da un'unica rete che raggiunge una Fossa Imhoff certificata per 82 A.E. e successivamente, trattate con un sistema di fitodepurazione dimensionato

sulla base delle Linee Guida ARPAE per 82 A.E.; la linea in uscita dalla vasca di fitodepurazione confluisce nel pozzetto ufficiale di prelievo per poi immettersi (S1) nel fosso stradale;

7. Le acque meteoriche sono scaricate direttamente nell'area cortilizia.

### **Prescrizioni**

1. Nel punto di scarico S1 sono ammessi unicamente gli scarichi delle acque reflue domestiche provenienti da cucina, servizi igienici e spogliatoi a servizio dell'attività per complessivi 82 abitanti equivalenti. Si tratta di scarichi indiretti nello scolo consorziale "Principale di Lavezzola";
2. Gli scarichi dovranno avvenire nel rispetto:
  - delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura;
  - delle Linee Guida Arpa per il trattamento delle acque reflue domestiche.
3. I manufatti, così come dichiarato nell'allegato tecnico all'istanza e descritto, dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche:
  - n. 2 degrassatori di dim.ni Ø 115 cm e altezza 172 cm e di volume utile 1193 L (capacità 23 AE), conforme alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004";
  - n. 2 degrassatori di dim.ni Ø 105 cm e altezza 165 cm e di volume utile 1100 L (capacità 22 AE), conforme alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004";
  - n. 1 degrassatore di dim.ni Ø 115 cm e altezza 122 cm e di volume utile 774 L (capacità 15 AE), conforme alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004";
  - n. 1 fossa Imhoff di dim.ni Ø 210 cm x 788 cm per un volume di sedimentazione pari a 4139 L e un volume della camera di digestione pari a 16537 L, in conformità alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004" che prevede 50 L/A.E. per la camera di sedimentazione e 200 L/A.E. per la camera di digestione;
  - un sistema di fitodepurazione sub-superficiale a flusso verticale per 82 A.E. costituito da:

- una vasca d'accumulo di dim.ni 120x120 cm con pompa di sollevamento per regolazione della portata in ingresso al bacino;
  - bacino di fitodepurazione di dimensioni 27x11 m superficie totale 297 m<sup>2</sup> pari a 3,6 m<sup>2</sup>/AE realizzato con una geomembrana di materiale plastico e di adeguato spessore posizionata sul fondo. Sul fondo del bacino viene posta la condotta di captazione, costituita da un tubo forato del tipo drenante, che raccoglie le acque depurate. Successivamente all'interno del bacino è posto il materiale di riempimento (medium) costituito da ghiaia fine lavata di granulometria 4-8 mm, per un'altezza di circa 1 m al di sopra del quale sono posate le tubazioni di adduzione, distanti 1 m l'una dall'altra, costituite da tubi in P.V.C. del diametro di 10-12 cm, forati. Le tubazioni di adduzione sono ricoperte da un ulteriore strato di ghiaia fine lavata di 10-15 cm. Sopra lo strato di ghiaia viene posto uno strato di Tessuto non Tessuto e uno strato di 15-20 cm di terriccio per la posa a dimora delle piante. L'altezza totale della vasca risulta di circa 140-150 cm;
  - un pozzetto di dimensioni 70x70 cm posizionato all'uscita del bacino al cui interno è posto un sistema per la regolazione del livello idrico;
4. tutti i manufatti di cui al precedente punto, al fine di assicurare il buon funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
  5. tenuto conto che il corretto funzionamento del sistema di fitodepurazione dipende dal comportamento e dallo sviluppo degli organismi vegetali, è preferibile piantare essenze già ben sviluppate e provvedere alla loro periodica manutenzione, quale ad esempio la rimozione e sostituzione dei vegetali morti;
  6. è fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nelle acque superficiali di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa e dell'art. 6 del Regolamento di fognatura;
  7. per quanto possibile dovrà essere ridotto al minimo lo scarico nella fognatura interna delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali (candeggina, ammoniaca, ecc.);
  8. dovrà essere ridotto al minimo l'ingresso di acque meteoriche nel bacino di fitodepurazione. Dovrà essere fatta particolare attenzione alle pendenze del terreno circostante, prevedendo piccoli argini/cordoli perimetrali;
  9. il progetto non prevede lo scarico dell'acqua della piscina. Nel caso in cui fosse necessario procedere con lo svuotamento della stessa, l'acqua potrà essere smaltita come rifiuto oppure, preventivamente dechlorata, dovrà essere immessa direttamente nel corpo ricettore finale, senza il passaggio attraverso il sistema depurativo delle acque reflue domestiche, eventualmente tramite l'utilizzo di una linea mobile installata al bisogno;
  10. lo scarico non dovrà modificare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali;

11. il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dovrà essere mantenuto sempre accessibile ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
12. l'autorità competente può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi a mezzo di incaricati, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue ai fini del controllo ambientale;
13. il titolare dello scarico è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal presente provvedimento di autorizzazione;
14. la planimetria generale - denominata "Tav. 6 Schema Generale degli Scarichi" - costituisce parte integrante della presente AUA.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**